



COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

Servizi Sociali

CONVENZIONE CON I C.A.F. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CUI ALL'ART.65 E 66 DELLA L. 448/98 E ALL'ART. 74 DEL D. LGS 151/2001 E PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 41 DEL 28/12/2007 - ANNO 2021

TRA

L'amministrazione Comunale di Manduria – C.F. 8009070733 – rappresentata dal Responsabile dell'Area 5 - Ufficio Servizi Sociali - Dott. Andrea Siciliano

E

DENOMINAZIONE C.A.F.	
NATURA GIURIDICA	
CODICE FISCALE/ P. IVA	
SEDE LEGALE	
SEDE ZONALE DI MANDURIA	
TELEFONO- FAX *	
MAIL	
PEC *	

legalmente rappresentato da :

COGNOME E NOME *	
DATA E LUOGO DI NASCITA*	
CODICE FISCALE*	

*campi obbligatori

Considerato che:

- il Comune di Manduria è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso a agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in possesso di determinati requisiti;
- ai sensi dell'art.3 secondo comma del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma quarto D.M. 21/12/2000 n. 452 e ss. mm. ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, si possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- gli artt. n. 65 della L.448/1198 e n. 74 del D. Lgs. 151/2001 hanno introdotto, nel sistema di welfare nazionale, le prestazioni economiche in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori che eroga I.N.P.S. previa verifica del possesso di requisiti sia soggettivi, sia relativi alla condizione economica del nucleo familiare da parte del Comune;

- ai sensi del D.P.C.M. n. 337/25.5.2001, spetta ai Comuni di residenza acquisire ed evadere le richieste dei cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta normativa, in materia di Assegno di maternità e Assegno per nucleo familiare con tre figli minori a carico;
- con *D.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 - art. 57 bis comma 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, *di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, *di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221*, **sono riconosciuti automaticamente** a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- **il bonus sociale per disagio fisico continuerà ad essere gestito da Comuni e/o C.A.F. delegati;**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono sotto riportate, fermo restando che si potrà altresì richiedere al C.A.F., previo accordo, altri servizi anche a titolo gratuito per il disbrigo di pratiche atte ad agevolare i cittadini di Manduria per l'accesso ad altre prestazioni e/o benefici .

A.	ASSEGNO AI NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI A CARICO E ASSEGNO DI MATERNITÀ <i>di cui all'art. 65 della L. 448/98 e all'art. 74 del D. Lgs 151/2001 ss.mm.ii.</i>
B.	BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO <i>decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 n. 41</i>

Art.2 - Compiti del Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

Il C.A.F. si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso al beneficio di cui all'oggetto della presente convenzione;
- elaborare i dati per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per accedere al beneficio;
- eseguire i relativi controlli nel rispetto della normativa vigente;
- stesura degli elenchi degli aventi diritto;
- trasmissione, con proprie chiavi telematiche, all'INPS dei dati attinenti l'erogazione delle prestazioni sociali al punto A;
- trasmissione alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) dei dati, relativi al punto B, secondo le modalità definite entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
- inviare semestralmente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'elenco delle pratiche trattate nel corso di validità della presente convenzione;
- collaborazione con l'Amministrazione per eventuali controlli circa la situazione economica dei richiedenti;
- Il C.A.F. dovrà procedere alla trasmissione delle istanze, che l'Ufficio preposto invierà, successivamente alla presentazioni delle stesse da parte dei richiedenti al protocollo generale dell'Ente;
- **Le comunicazioni con l'Ente dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.**

Art.3 - Compiti del Comune :

Il Comune si impegna a :

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei C.A.F. disponibili ad effettuare il servizio.

Art.4 - Informazioni rese al dichiarante

Nel momento in cui il C.A.F. acquisisce la dichiarazione sostitutiva unica, nel rispetto della Legge 675/96 e del Codice in materia di protezione dei dati personali", adottato con D.Lgs n. 196/2003, dovrà informare gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentati sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune di Manduria e agli altri enti incaricati per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

Il C.A.F. dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Art.5 - Stampa e custodia della documentazione

Il C.A.F. custodisce nei suoi archivi, in stretto ordine alfabetico, la documentazione dei richiedenti, adottando misure idonee per la salvaguardia dei dati in essa contenuti;

Art.6 - Termini del procedimento

- A. per le prestazioni al punto A) il C.A.F. si impegna a trasmettere le pratiche inviate dall'Ente entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla ricezione delle stesse;
- B. per le prestazioni al punto B) il C.A.F., successivamente all'acquisizione dei dati forniti direttamente dagli utenti, trasmette entro e non oltre 15 gg. sulla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) le pratiche relative al riconoscimento del contributo de quo;

Art.7 - Durata

La presente convenzione si intende rinnovata tacitamente alla scadenza salvo che le parti interessate recedano per motivi di opportunità, dando comunicazione per iscritto almeno 2 mesi prima;

Art.8 - Compensi

- A. il Comune corrisponderà al C.A.F., per ogni pratica valida *di cui all'art. 65 e 66 della l. 448/98 e all'art. 74 del d. lgs 151/2001*, regolarmente acquisita dal portale INPS, un compenso pari ad **€ 5,00 + IVA** e la liquidazione delle competenze, di cui alla presente convenzione, dovrà essere effettuata in un'unica soluzione entro e non oltre la data del 31/12/2022.
- B. per la gestione delle pratiche bonus sociale per disagio fisico - *di cui al decreto interministeriale del 28/12/2007 n. 41* - il Comune si impegna per ogni pratica trasmessa dal C.A.F. e validamente acquisita dalla piattaforma SGATE, a corrispondere euro **3,15 + IVA** per ogni pratica nuova ed **€ 2,36 oltre IVA** per ogni pratica di rinnovo e/o di variazione;

Il C.A.F. è tenuto a non richiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza/consulenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

Il compenso stabilito verrà corrisposto a seguito di accoglimento di regolare fattura elettronica, corredata da apposito elenco contenente i nominativi dei cittadini richiedenti le prestazioni sociali. Si procederà alla relativa liquidazione previa verifica della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC) e dopo i riscontri amministrativi e contabili da parte dell'Ufficio competente, a cadenza annuale.

Il C.A.F. provvederà a fatturare quanto spettante, entro il 31 dicembre di ogni anno di competenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente qualificherà il silenzio del C.A.F. quale perdita d'interesse.

Art.9 - Inadempimento

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione. Il C.A.F. è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto sancito all'art.2 della presente convenzione, pena la **"REVOCA" della stessa**, qualora l'inosservanza venga effettuata per 2 (due) volte consecutive;

Art 10 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti il presente atto sono a carico del C.A.F. sottoscrittore, salvo diverse previsioni di Legge;

Art 11 - Responsabilità personale

Il C.A.F. stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, inviando al Comune copia della polizza.

Il C.A.F. dichiara di manlevare il Comune di Manduria rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art.12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro del Tribunale di Taranto.

Per il Centro di Assistenza Fiscale
Il legale Rappresentante

Per il Comune di Manduria
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Siciliano